



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF114
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOGGETTI COLPITI DAL SISMA
RIFERIMENTI	D.L. N. 8 DEL 9.2./2017 CONV. CON MODIF. DA L. 45/2017; AG. ENTRATE PROVV. 31.05.2017
CIRCOLARE DEL	21/06/2017

FINANZIAMENTI E ALTRE AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI COLPITI DAL SISMA

Sintesi: Con il decreto-legge 8/2017 sono stati previsti interventi urgenti a beneficio dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Tra le misure di favore, il legislatore ha previsto per i titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole la possibilità di chiedere un **finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento delle Imposte**. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 31 maggio 2017, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti.

MISURE DEL D.L. 8 FEBBRAIO 2017 N. 8

Visto il perdurare dello stato di emergenza nei territori del centro Italia colpiti dal terremoto e dagli eccezionali fenomeni meteorologici avversi dei mesi scorsi, il Governo ha adottato nuove disposizioni:

- a favore delle popolazioni di **Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo**
- varando il **DL n. 8 del 9/02/2017** (conv. con modif. in L. 45/2017), entrato in vigore il 31/05/2017.

Il decreto si pone **in linea di continuità** con il precedente provvedimento di urgenza, **D.L. 189/2016**, prevedendo **nuove misure di sostegno e di assistenza riassunte di seguito:**

LE MISURE DEL D.L. 8/2017
<p><u>RITENUTE E SOSTITUTI D'IMPOSTA</u></p> <p>Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d'imposta, su richiesta di coloro che risiedono nei comuni terremotati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1/01/2017 fino al 30/11/2017 (la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).</p>
<p><u>SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI</u></p> <p>Con riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione), viene esteso l'intervallo temporale di riferimento che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 8/2017, ora è relativo alle scadenze comprese tra il 24/08/2016 ed il 30/11/2017. Si stabilisce, che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16/21/2017, senza applicazione di interessi e sanzioni.</p>
<p><u>ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI</u></p> <p>Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il mese di dicembre 2017.</p>
<p><u>SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE</u></p> <p>I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito esecutivi (relativi al recupero delle</p>

somme a qualunque titolo dovute all'Inps), nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori (compresi quelli degli enti locali), sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

A favore delle popolazioni colpite dal terremoto è prevista la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata delle cartelle di pagamento (commi 1, 2, 3, 3-ter e 12, dell'articolo 6, DI 193/2016).

CANONE TV

Anche la ripresa del versamento del canone tv, con addebito sulla bolletta elettrica, avviene entro il 16/12/2017. Peraltro, ove, a seguito del terremoto, non si detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per l'intero 2° semestre 2016 e per il 2017.

AGEVOLAZIONI PER IMPRENDITORI E LAVORATORI AUTONOMI

I titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché coloro che esercitano attività agricole, possono, inoltre, **chiedere alle banche un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato**.

Agli stessi soggetti è riconosciuta la possibilità di versare in un'unica soluzione (entro il 16 dicembre 2018) i tributi dovuti per l'intero 2018. Per l'adempimento di tale obbligo, è possibile richiedere un finanziamento assistito (o un'integrazione di un finanziamento già ricevuto).

I beneficiari corrispondono alle banche gli interessi e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti ricevuti mediante un credito d'imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti



Nota: Il credito è utilizzabile in compensazione, senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge ovvero può essere ceduto in base alla disciplina della cessione delle eccedenze nell'ambito dei gruppi societari (articolo 43-ter, Dpr 602/1973).

La quota capitale dei finanziamenti, invece, è restituita in 5 anni, a partire dal 1/01/2020 o dal 1/01/2021 a seconda del tipo di finanziamento.

Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento:

FINANZIAMENTI AGEVOLATI SISMA	
ONERI DA PAGARE	TERMINE PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
tributi sospesi	30 novembre 2017
tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017	
tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018	20 novembre 2018
INTERESSI	QUOTA CAPITALE
E' corrisposto ai soggetti finanziatori un credito d'imposta in misura pari all'importo relativo agli interessi e alle spese medesimi	E' restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento, a partire dal 1° gennaio 2020 oppure dal 1° gennaio 2021 in cinque anni.
PIANO DI AMMORTAMENTO	
Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.	

Dalla lettura delle suindicate disposizioni si evince, quindi, che il meccanismo ideato dal legislatore si articola in due momenti:

- il **finanziamento erogato da un istituto di credito** a favore di uno dei soggetti ammessi al beneficio;
- il **riconoscimento a favore del finanziatore di un credito d'imposta**, il cui importo corrisponde all'ammontare degli interessi e delle spese relative al mutuo.



Nota: per il credito d'imposta, il legislatore ha previsto che esso può essere utilizzato in compensazione (senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge) ovvero ceduto in base alla disciplina della cessione delle eccedenze nell'ambito dei gruppi societari (articolo 43-ter, Dpr 602/1973).

PROVVEDIMENTO DEL 31 MAGGIO 2017

In capo ai soggetti finanziatori, peraltro, il legislatore ha posto specifici **obblighi di comunicazione**. Essi, infatti, per consentire il monitoraggio delle modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- le informazioni relative ai mutui erogati;
- i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento;
- i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di mora.

Il provvedimento dell'Agenzia Entrate del 31/05/2017, ha approvato le specifiche tecniche per consentire la trasmissione telematica di tali informazioni, indicando anche i termini entro cui procedere alla comunicazione. In particolare:

- i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48 DI 189/2016) e per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 devono essere **trasmessi entro il 30 aprile 2018**;
- i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 devono essere trasmessi entro il **30 aprile 2019**;
- i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, (nonché i relativi importi) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l'evento da comunicare.

Infine, il provvedimento, con l'obiettivo di favorirne la tempestiva fruizione, stabilisce che il **credito d'imposta** riconosciuto ai soggetti finanziatori può essere **recuperato anche mediante cessione ai sensi dell'articolo 1260 c.c.** In tal caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d'imposta in cui avviene la cessione.